

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA

Nella seduta del 17/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia concerne la restituzione delle commissioni e della quota non goduta del premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.

Più precisamente, la ricorrente ha esposto quanto segue.

Con decorrenza 1 luglio 2007 ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio della durata di 120 mesi che prevedeva:

- somma da rimborsare € 24.000
- interessi (TAN 4,45%) € 4.657,18
- commissioni € 1.920,00;
- spese assicurative complessive € 646,98;
- imposte e tasse € 48,36 ;
- netto erogato € 16.477,48.

Il prestito è stato estinto anticipatamente dopo il pagamento di 57 rate nel marzo 2012; in tale occasione, la società ha riconosciuto € 157,50, come “*abbuono rate non maturate*”, in quanto i costi di gestione rata sono stati quantificati in € 2,50 per ogni rata. Nel contratto è prevista una voce “*commissioni alla società procuratrice*”, senza che sia chiara la quota di tale importo utile a coprire i costi di gestione rata (quantificati solo al momento dell’estinzione).

L’odierna resistente ha offerto un ulteriore ristoro per € 200, ma tale importo è stato ritenuto del tutto inadeguato dalla ricorrente; la compagnia assicurativa cui è stata inoltrata la richiesta di rimborso per la quota di premio non goduta non ha fornito riscontro.

Con ricorso presentato il 4/5/2013 da una società di consulenza in nome e per conto della ricorrente, è stata domandata, in applicazione del criterio *pro rata* su 57 rate (già scadute), la restituzione di complessivi € 1.061,82, così composti:

- € 754,50 per commissioni;
- € 307,32 per i premi assicurativi non goduti.

Nelle proprie controdeduzioni, presentate il 28/6/2013, l’intermediario convenuto, rinviando a quanto già affermato in risposta al reclamo, ha precisato che:

- in sede di estinzione anticipata alla cliente sono stati abbuonati interessi per € 1.383,04;
- la richiesta di rimborso della polizza doveva essere fatta direttamente alla compagnia assicurativa, cui comunque è stato trasmesso il reclamo;
- per le altre commissioni, i ristori riconosciuti alla cliente sono coerenti con la relazione sull’attività nel settore della cessione del quinto inviata nel 2010 alla Banca d’Italia, che prevedeva, in caso di estinzione il ristoro dei costi di gestione, quantificati € 2,50 per ogni rata residua al momento dell’estinzione;
- tutti gli oneri previsti dal contratto (interessi, imposte, commissioni dovute all’intermediario, spese di istruttoria, premi relativi alle polizze) sono compresi nel TAEG indicato nel contratto;
- in virtù di un “*principio di tutela del consumatore e di attenzione alla clientela*” si era dichiarata disponibile a riconoscere un ulteriore rimborso di € 200, che è stato rifiutato dalla ricorrente.

La convenuta ha chiesto all’ABF “*il rigetto delle pretese avanzate dalla ricorrente*”.

DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

La controversia attiene all’estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, in relazione al quale la ricorrente ha chiesto all’ABF il rimborso delle commissioni e della quota non maturata del premio assicurativo, per complessivi € 1.061,82.

La convenuta, in sede di controdeduzioni, ha chiesto il rigetto dell’istanza.

Il contratto prevedeva il rimborso della somma di € 24.000 (netto erogato € 16.477,48) in 120 rate di € 200 ciascuna. Gli oneri previsti erano i seguenti:

- a) interessi (TAN 4,45%) € 4.657,18
- b) commissioni € 1.920,00;
- c) imposte e tasse € 48,36
- d) spese di istruttoria € 250;
- e) spese assicurative complessive € 646,98.

Nel contratto non è contenuta una descrizione delle diverse voci di spesa e, in particolare della voce di cui alla lett. a) “commissioni dovute alla soc. procuratrice, quale intermediario incaricato comprese le commissioni dell’eventuale Agente/Mediatore”.

Rileva inoltre il punto 1.2. del contratto *inter partes* stipulato, il quale prevede, nel caso di estinzione anticipata, che le spese di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) non vengano restituite.

Dal conteggio estintivo agli atti risulta che alla ricorrente sono stati rimborsati € 157,50 per le rate non maturate.

Nel calcolo sotto riportato, effettuato in applicazione del consueto criterio proporzionale “ratione temporis”, sono stati considerati i rimborsi indicati nel conteggio estintivo. Sulla base di tali calcoli la convenuta sarebbe ancora tenuta al pagamento di € 1.190,16. Tale importo è superiore a quello richiesto dalla ricorrente, che ha effettuato i calcoli applicando il criterio del “pro rata” alle rate già scadute (57 in luogo di 63).

finanziamento - cessione del quinto dello stipendio	Importo dovuto contrattualmente	commissioni pro quota rate complessive n. 120	retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue (120-57=63)	importo rimborsato	differenza rimasta a carico della ricorrente
Commissioni premio assicurativo	1.920,00	16,00	1.008,00	157,50	850,50
	646,98	5,39	339,66	0,00	339,66
totale commissioni e premio assicurativo	2.566,98	21,39	1.347,66	157,50	1.190,16

Ciò chiarito, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell'ABF, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, secondo i seguenti criteri: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d'intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara e trasparente ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.

Sulla scorta delle osservazioni appena illustrate si deve concludere che le doglianze della ricorrente meritano di essere accolte.

Infatti, in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile alla ricorrente, al netto dei rimborsi già ricevuti, ammonta a complessivi € 1.190,16. Posto, tuttavia, che la ricorrente ha chiesto il rimborso di € 1.061,82, l'accoglimento del ricorso non può superare la somma richiesta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 1.061,82.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO